



Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Liguria
Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689
pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
e-mail: cr.liguria01@Ind.it
e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@Ind.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@Ind.it – Campionati SGS
sito internet: liguria.Ind.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 96 del 20/06/2024

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 431 al n. 457 della L.N.D. Stagione Sportiva 2023/2024.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (Art. 15 NOIF) PORTALE SERVIZI ANAGRAFE

Si ricorda a tutte le Società che per l'espletamento delle attività in epigrafe indicate, si dovrà **necessariamente** procedere attraverso l'attivazione di una nuova piattaforma sul portale servizi FIGC all'uopo dedicato, reperibile al link sotto riportato:

<https://anagrafefederale.figc.it/>

In relazione alle pratiche di cui trattasi, si rimanda alle disposizioni di cui all'Art. 15 NOIF riportando, a seguire, un riepilogo della documentazione da presentare, ricordando, inoltre, che **le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata** eletto per le comunicazioni e che tale informazione è condizione per l'affiliazione.

Si rammenta, inoltre, che la Denominazione Sociale deve rispettare il **principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive** di cui all'Art. 17 N.O.I.F. e, qualora sia già affiliata un'altra Società con nome simile all'interno dello stesso Comune e/o Regione, è necessario inserire un'aggettivazione che **preceda** la denominazione di specie. La denominazione societaria, inoltre, non deve essere **fuorviante** rispetto alla natura giuridica del soggetto (un'associazione sportiva dilettantistica non può denominarsi S.S.D.).

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di Affiliazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco**
- **Ricevuta di pagamento della Tassa di Affiliazione** – da effettuarsi **esclusivamente** tramite bonifico bancario sul c/c intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso Banca Nazionale del Lavoro, al seguente IBAN IT07R0100501400000000008086
- **Autocertificazione NOIF 22 bis dell'Organigramma**
- **Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate**

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (Art. 17 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta mutamento denominazione** (generato dal Portale Servizi)
- **Atto Costitutivo** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il mutamento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova denominazione**

Atto Costitutivo: qualora la Società si trovasse nell'impossibilità di reperire il documento, dovrà produrre copia della denuncia di smarrimento

Atti di trasformazione eterogenea

Una S.S.D. può trasformarsi in A.S.D. e viceversa (art. 2500 – *septies* e *octies* c.c.). Le trasformazioni eterogenee hanno effetto solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto (art. 2500 – *novies* c.c.).

Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico (quindi da notaio) o scrittura privata autenticata.

TRASFERIMENTI DI SEDE SOCIALE (Art. 18 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in scrittura privata non autenticata dal notaio
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**
- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di trasferimento** (generato dal Portale Servizi)
- **Statuto Sociale** redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Verbale assembleare deliberante il trasferimento** in forma di atto pubblico (dal notaio)
- **Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo**

- **Ricevuta AdE di ricezione della variazione, o certificato Codice Fiscale rilasciato da AdE o visura cassetto fiscale aggiornato con nuova sede**

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La delibera assembleare di trasferimento di sede deve espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- La Società deve essere affiliata alla FIGC almeno da due stagioni sportive.
- Il trasferimento di sede deve avvenire in un Comune confinante.
- La Società, nelle ultime due stagioni sportive, non deve aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere stata oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda

FUSIONI (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Unificazione di due o più società in una sola

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una S.S.D.

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- Modulo richiesta di fusione (generato dal Portale Servizi)
- Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

- Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Progetto di Fusione:

È il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società; deve contenere:

- Motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.
- Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione.
- Denominazione sociale e sede della Società risultante dalla fusione.
- Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D.)

Atto di Fusione:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Nella **fusione in senso stretto** funge da **atto costitutivo** della nuova Società

La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi **sessanta giorni** dalla **pubblicità** dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

Relazioni Peritali:

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

* Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

** Gli **amministratori** delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di fusione e in particolare il **rapporto di cambio**.

*** Per ciascuna Società partecipante alla fusione, uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere sull'**adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La fusione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto, il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla fusione e non è previsto alcun verbale assembleare congiunto.
- Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- Le Società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- Le Società interessate devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti**.
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.

- Rimane **affiliata** alla FIGC **la Società che sorge dalla fusione** e ad essa sono attribuiti il **titolo sportivo superiore** tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e **l'anzianità di affiliazione** della Società affiliatasi **per prima**.
- In caso di **fusione per incorporazione**, **l'atto costitutivo** dovrà essere quello **originario** della Società **incorporante**, lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione; si ricorda che alla Società risultante dalla fusione sarà assegnato un **nuovo numero di matricola federale**.

Fusioni per incorporazione ed in senso stretto

Nella fusione in senso stretto, si **costituisce una nuova Società**, che prende il posto di tutte le Società che si fondono; quella per incorporazione si realizza mediante **assorbimento** in una Società preesistente di una o più Società. La Società incorporante o che risulta dalla fusione **assume i diritti e gli obblighi** delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 – *bis*, comma 1, c.c.)

SCISSIONI (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Scomposizione e assegnazione del patrimonio di una Società in tutto o in parte ad altre Società, preesistenti o di nuova costituzione

Se la Società è una A.S.D. senza personalità giuridica

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)
- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali *o in alternativa* Atto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in scrittura privata non autenticata dal notaio**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una S.S.D.

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)
- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali *o in alternativa* Atto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Se la Società è una A.S.D. con personalità giuridica

- **Modulo richiesta di scissione** (generato dal Portale Servizi)

- Progetto di scissione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali o in alternativa Atto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali
- Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**
- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
- Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

Progetto di Scissione:

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i), nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le Società; deve contenere:

- Motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.
- Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla scissione.
- Denominazione sociale e sede della/e Società che prosegue/uono l'attività a seguito della scissione.
- Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D)

Atto di Scissione:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie Società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.

La scissione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla pubblicità dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

Relazioni Peritali:

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

* Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

** Gli **amministratori** delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di scissione e in particolare il **rapporto di cambio**.

*** Per ciascuna Società partecipante alla scissione (anche la/e beneficiaria/e, se preesistente/i), uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere **sull'adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- La scissione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano (anche dalla/e beneficiaria/e, se preesistente/i) mediante l'approvazione del relativo progetto, il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla scissione. Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto.
- Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.

- Deve essere preservata l'**unitarietà dell'intera azienda sportiva** e garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva.
- La Società oggetto di scissione deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti** di **Province e/o Regioni differenti**.
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- In caso di scissione totale è **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva**. A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e l'**anzianità di affiliazione** della **Società scissa**.
- In ambito **dilettantistico** e di **calcio professionistico femminile**, al solo fine di consentire la **separazione** tra settori diversi dell'attività sportiva (CM, CF e C5) è consentita la scissione mediante **trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva**, comprensivi del titolo sportivo, in **più Società** di cui soltanto **una** conserva l'anzianità di affiliazione.

Scissioni Totali o Parziali

Nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a una o più Società. In quella parziale invece solo parte del patrimonio della Società che si scinde viene trasferita ad una o più altre Società. Ai soci della Società scissa sono assegnate azioni o quote della/e Società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

Scissioni a favore di nuove Società o Società preesistente/i

In caso di **scissione a favore di Società di nuova costituzione**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza della sola Società scissa. La Società di nuova costituzione, beneficiaria della scissione, dovrà preventivamente affidarsi attraverso il portale Anagrafe federale e l'**atto costitutivo** dovrà essere di pari data del verbale di scissione prodotto dalla Società scissa, nonché riportare il fatto di essersi costituita dalla scissione della Società scissa; lo **statuto** sarà un documento **distinto**.

In caso di **scissione a favore di Società preesistente/i**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza di **tutte le Società coinvolte**. L'**atto costitutivo** della/e Società che prosegue/ono l'attività a seguito della scissione dovrà essere quello **originario**, mentre lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione.

CONFERIMENTI D'AZIENDA (Art. 20 NOIF)
PORTALE SERVIZI ANAGRAFE <https://anagrafefederale.figc.it/>

Le domande dovranno pervenire tramite il Portale Anagrafe FIGC entro il 15 luglio

Operazione mediante la quale un'**intera azienda** o un **ramo** ad essa relativo è **trasferito** da una **Società conferente** ad una **Società conferitaria**. La conferente, in contropartita del conferimento, **non riceve denaro** – come nel caso della cessione d'azienda – **ma azioni o quote** appositamente emesse dalla conferitaria.

In ambito dilettantistico, è un'operazione riguardante le sole S.S.D.

S.S.D.

- **Modulo richiesta di conferimento** (generato dal Portale Servizi)
- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione **in forma di atto pubblico** (dal notaio)
- Atto di conferimento **in forma di atto pubblico** (dal notaio) con perizia di stima
- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico** (dal notaio)

- Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società conferita e della Società conferitaria
- Ricevuta della comunicazione all'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato all'A.E.

Perizia Stimata:

Deve essere redatta da un **esperto** per conto della conferente e contenere gli **elementi** previsti dalla legge (**analisi** dell'azienda, descrizione analitica dei **cespiti**, dei crediti, dei debiti, illustrazione dei criteri di valutazione ecc.)

Verbali Assembleari:

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di **ciascuna** delle Società interessate (anche dalla **conferitaria**, se preesistente).

Atto di Conferimento:

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Se la conferitaria è una Società di **nuova costituzione**, funge da **atto costitutivo** della stessa.

Giova, inoltre, ricordare quanto segue:

- Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**
- Deve essere preservata l'**unitarietà dell'intera azienda sportiva**, garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva e la Società conferitaria deve essere **interamente posseduta** dalla conferente.
- La Società conferente deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive.**
- Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti.**
- Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- E' **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva.** A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e l'**anzianità di affiliazione** della **Società conferente**
- In caso di conferimento a favore di Società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza della sola Società conferente. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della Società conferitaria.
- L'atto costitutivo della nuova Società coinciderà con l'atto di conferimento, mentre lo statuto sarà un documento distinto.
- In caso di conferimento a favore di Società preesistente, il verbale assembleare sarà di competenza di entrambe le Società coinvolte. L'atto costitutivo della Società che prosegue l'attività a seguito del conferimento dovrà essere quello originario, mentre lo statuto andrà adeguato all'operazione.
- Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto delle due Società

GRADUATORIE COPPE DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si pubblicano, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, le graduatorie relative alle "Coppe Disciplina" dei Campionati e Tornei regionali relative alla Stagione Sportiva 2023/2024.

VALORIZZAZIONE GIOVANI CAMPIONATO DI ECCELLENZA CLASSIFICA FINALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
--

Il Comitato Regionale Liguria,

- Preso atto della classifica **finale** riguardante il progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Eccellenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 95/10 del 13.06.2024 nella quale le Società A.S.D. Cairese ed A.S.D. Taggia risultano in parità nella graduatoria con il punteggio di 36,00;
- Visto il Punto 5. (PREMI), terzo capoverso, del Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024” di cui al C.U. 230 L.N.D. del 19.12.2023;
- Preso atto, infine, della classifica della “Coppa Disciplina” del Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024 pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale;

comunica quanto segue:

- La Società A.S.D. Cairese è da intendersi 4° classificata nella classifica finale del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024” per quanto attiene al Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024;
- La Società A.S.D. Taggia è da intendersi 5° classificata nella classifica finale del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024” per quanto attiene al Campionato di Eccellenza s.s. 2023/2024.

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D. LGS. 36/2021 E 120/2003

Come già riportato sui Comunicati Ufficiali n. 41 del 07/12/2023 e n. 43 del 14/12/2023, si ricorda che, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “riforma dello sport”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale” sul Portale Anagrafe F.I.G.C..

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto (allegati al Comunicato Ufficiale n. 41 del 07.12.2023 ed inoltre disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione “servizi”-“modulistica”-“affiliazioni”) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

In relazione a quanto sopra enunciato, si ritiene opportuno riportare un riepilogo, a titolo indicativo, degli elementi essenziali dello Statuto:

- Sede legale
- L'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Attività diverse devono essere consentite dall'atto costitutivo o dallo statuto ed avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. * inapplicabilità agli enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.

- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- L'assenza di fini di lucro
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- Le modalità di scioglimento dell'associazione
- L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
- La denominazione sociale deve contenere le parole «Sportiva Dilettantistica»

Si ricorda, infine, che il testo dello Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, che tiene conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche, è reperibile in allegato al Comunicato Ufficiale n. 216 del 01.12.2023 della Lega Nazionale Dilettanti o al seguente link: <https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-affiliazioni-lnd>

OPERATIVITA' TECNICA RIFERITA ALLE PRATICHE DI RI-TESSERAMENTO PER LA STAGIONE 2023/2024

In relazione alle pratiche di ri-tesseramento di cui ai CC.UU. FIGC nn. 136/A del 21 dicembre 2023 e 212/A del 14 maggio 2024, il cui periodo è fissato dal 01 al 25 giugno 2024, si riportano, a seguire, le procedure per l'operatività tecnica per l'effettuazione delle stesse:

- Sul Portale della L.N.D. sono state create due tipologie di pratiche nuove e distinte, segnatamente una per i Dilettanti (Menu: Tesseramento Dilettanti → Tesseramento DL → Prelazione nuova stagione) e l'altra per il Settore Giovanile (Menu: Tesseramento SGS → Tesseramento SGS → Prelazione nuova stagione), che riguarderanno gli atleti/e con status "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti";
- Vengono presentati, nella schermata di ciascuna Società, tutti i calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) tesserati/e con scadenza del vincolo al 30/06/2024, sia i volontari che i pluriennali tesserati per effetto della norma transitoria in scadenza al 30/06/2024;
- La Società crea, dematerializza e firma la pratica di ri-tesseramento, che può essere solo della tipologia di "volontario annuale";
- Il sistema crea un'apposita pratica di ri-tesseramento corredata dalla dichiarazione di prestazione "volontaria annuale";
- Il Comitato/Divisione/Dipartimento può prendere in carico la pratica, la può visionare e, se necessario, metterla in errore, sanabile entro e non oltre il 25/06/2024 a pena di decadenza dell'operazione di ri-tesseramento;
- in caso di pratica corretta il Comitato/Divisione/Dipartimento procede all'approvazione della stessa;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici oggetto di queste pratiche verranno svincolati/e come da prassi con le procedure di chiusura al 30/06/2024;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici svincolati/e oggetto di queste pratiche, dal 1° luglio 2024 – benché svincolati/e – non saranno visibili a nessuna altra Società in quanto già "prelazionati";
- Dal 01/07/2024, con l'apertura della stagione 2024/2025, le procedure di chiusura e riapertura provvederanno automaticamente ad impostare il nuovo vincolo alle suddette pratiche approvate;
- Il ri-tesseramento avrà decorrenza dall'01/07/2024.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- L'opzione in argomento è valida fino a martedì 25 giugno 2024 senza possibilità di proroga, qualora si riscontrino problematiche dovute a ritardi nella trasmissione delle pratiche o ad eventuali errori che non siano più sanabili, le pratiche per i nuovi tesseramenti partiranno nuovamente a far data dal 1 luglio 2024.

Con riferimento alle implicazioni di carattere amministrativo riferite alle pratiche di cui all'oggetto, si precisa che i relativi addebiti in portafoglio saranno automaticamente imputati alla corrente stagione sportiva 2023/2024.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025;

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F. Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e "apprendisti prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e "apprendiste prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il **31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia

extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì **12 dicembre 2024**.

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

APPROVAZIONE TORNEI ATTIVITA' RICREATIVA

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
Torneo degli Assi	Dilettanti	Millesimo Calcio	Dal 17.06 al 04.07.2024

Settore Giovanile e Scolastico

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15 STAGIONE SPORTIVA 2024/2405

Si ricorda a tutte le Società interessate che le ammissioni ai Campionati Regionali Under 17 ed Under 15 per la stagione sportiva 2024/2025, sono da intendersi fatto salvo che le stesse non incorrano in eventuali preclusioni (vedi C.U.11 del 17.08.2024 del Settore Giovanile e Scolastico).

APPROVAZIONE TORNEI NAZIONALI

Il Settore Giovanile Scolastico ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI NAZIONALI AUTORIZZATI			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
" Memorial Daniele Evangelisti "	Esordienti Femminile	A.P.D. Colli Ortonovo	Dal 15.06 al 16.06.2024

APPROVAZIONE TORNEI REGIONALI

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

<u>TORNEI REGIONALI AUTORIZZATI</u>			
Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
22° Torneo Giugno Canarino 2024	Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci	Canaletto Sepor	Dal 10.06 al 29.06.2024
30° Torneo Modenesi	Under 15	Rivarolese	22.06.2024

APPROVAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali.

Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail:
criguria.tornei@Ind.it e a base.liguriasgs@figc.it

Torneo	2° Mosaico Cup	Organizzato	U.S. Spilimbergo
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Spilimbergo (PN)
Società	U.C. Sampdoria spa	Periodo	Dal 15.06 al 16.06.2024
Torneo	Memorial Gianluca Signorini 2024	Organizzato	FC Fornacette Casarosa
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Fornacette (PI)
Società	U.C. Sampdoria spa	Periodo	16.06.2024
Torneo	National Youth League	Organizzato	FCD Spazio Talent Soccer
Categoria	Pulcini 2° anno	Località	Torino
Società	U.C. Sampdoria spa	Periodo	16.06.2024
Torneo	Marzorati Next Generation	Organizzato	USO Figino Calcio
Categoria	Pulcini 1° anno	Località	Figino Serenza (CO)
Società	U.C. Sampdoria spa	Periodo	16.06.2024
Torneo	Lunigiana Cup	Organizzato	FC Lunigiana Pontremolese 1919
Categoria	Esordienti 1° anno	Località	Pontremoli (MS)
Società	Spezia Calcio srl	Periodo	Dal 21.06 al 25.06.2024

OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da: **USD ANGELO BAIARDO**
 Tipologia Open Day: Maschile (leve da 2008 a 2019)
 Date di svolgimento: da 01 a 11 luglio 2024
 Orario : 17.15 / 19.45
 Presso il Campo Sportivo: G. Strinati – Genova

Organizzato da: **SCD LIGORNA 1922**
 Tipologia Open Day: Maschile e Femminile (leve da 2013 a 2018)
 Date di svolgimento: 01-02-03 luglio 2024
 Orario : 18.00 / 19.30
 Presso il Campo Sportivo: Ligorna – Genova

CALCIO A CINQUE

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “giovani dilettanti”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024**

b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**

b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.**

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5

organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

CALCIO FEMMINILE

APPROVAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali.

Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Torneo	Gimitech Women Cup	Organizzato	Blues Pietrasanta
Categoria	Juniore Femminile	Località	Pietrasanta (LU)
Società	Spezia Calcio srl	Periodo	23.06.2024

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Cav. Roberto Vaccaro, nella seduta del 19/06/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL TORNEO 19[^] COPPA CITTA' DI ALASSIO SPRING CUP (ALLIEVI UNDER 17)

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DURUGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18.07.2024

MAZZINGHI MASSIMO (SD SAVIO ASTI)

A fine gara rivolgeva pesanti minacce alla panchina avversaria

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

BOSCO MATTEO (SD SAVIO ASTI)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irrispettosa, riferendosi anche alla categoria arbitrale in generale e, a fine gara, andava faccia a faccia con lui, alzando la voce (La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5,

C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

GARE DEL 3° TORNEO PUNTO GLASS (ALLIEVI FASCIA B)

GARE DEL 10/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

BUCCHI MARIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Dopo aver ricevuto un'ammonizione, usciva dall'area tecnica per diversi metri, gesticolando in modo minaccioso, avvicinandosi al ddg fino ad arrivare ad un metro circa da lui e, puntandogli il dito contro, gli urlava per due volte un'espressione gravemente irrispettosa (La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SETTE GARE GARE EFFETTIVE

BERGAGLIO LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Dalla panchina, a seguito dell'espulsione del proprio allenatore, urlava al ddg un'espressione ingiuriosa; al triplice fischio, dalla porta del proprio spogliatoio, urlava al ddg un'identica espressione ingiuriosa, quindi, dopo alcuni minuti, passando davanti alla porta dello spogliatoio del ddg medesimo, gli urlava un'espressione irrispettosa e lo applaudiva ironicamente (La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

GARE DEL 31° TORNEO CITTA' DI ARENZANO

(ALLIEVI FASCIA B)**GARE DEL 15/ 6/2024****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 200,00 POLIS. PIEVE LIGURE

Per il comportamento di un proprio sostenitore, qualificatosi come il genitore di un calciatore, precedentemente espulso, che, dopo la fine della gara, si avvicinava indebitamente alla zona degli spogliatoi, resi vani gli sforzi di due dirigenti organizzatori del torneo, e ivi permaneva per circa 10'. In tale frangente, ricercava lo scontro fisico con il ddg, intento nel quale non riusciva grazie al provvidenziale intervento di un dirigente organizzatore che fisicamente si frapponeva tra il sostenitore ostile e il ddg. Fallito il tentativo di percorsi all'indirizzo del ddg, gli rivolgeva espressioni gravemente minacciose ed aizzava il proprio figlio, continuando con espressioni ingiuriose all'indirizzo del ddg. Grazie all'intervento di un terzo dirigente organizzatore, la società ospitante riusciva ad allontanare il sostenitore, al quale pur tuttavia occorreva poco tempo per ritornare nella zona antistante gli spogliatoi con l'intento di attendere l'uscita del ddg. La permanenza del sostenitore era minacciosa e pericolosa per l'ordine pubblico a tal punto che i dirigenti organizzatori erano costretti a scortare il ddg per farlo uscire dall'uscita c.d sul retro per evitare che egli fosse oggetto di violenze fisiche e/o verbali (Sanzione aggravata per essersi i fatti svolti nell'ambito di un torneo giovanile).

ALLENATORI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

ZAMPIERI MAURO (POLIS. PIEVE LIGURE)

Dopo la fine della gara, si avvicinava con fare minaccioso al ddg, brandendo le braccia in vario modo per manifestare la propria rabbia, urlandogli espressioni gravemente irrispettose (Sanzione aggravata per il ruolo ricoperto nell'ambito di un torneo giovanile - La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER SETTE GARE GARE EFFETTIVE**

GARGIONI GABRIELE (POLIS. PIEVE LIGURE)

Dopo la fine della gara, rivolgeva al ddg, ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose; successivamente, nella zona degli spogliatoi, gli rivolgeva ulteriori espressioni irrispettose, ingiuriose e di stampo discriminatorio (La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

SQUALIFICA PER SEI GARE GARE EFFETTIVE

DIANI FARNE' FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

Dopo la fine della gara, in solido con il sedicente genitore, rivolgeva al ddg, ripetute espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose (Sanzione aggravata per aver agito in concorso con una terza persona - La sanzione viene irrogata tenendo conto del disposto dell'art. 12 del C.G.S. – il quale prevede che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *'tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività'*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)" (da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**MOTIVAZIONI**

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, nella riunione del 11.06.2024 ha deliberato sul:

Deferimento dei sigg.ri

- 1. sig. VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi;**
- 2. sig. DI TONNO UMBERTO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;**
- 3. sig. TUNINETTI FABRIZIO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;**
- 4. sig. CAPELLO MARCO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;**
- 5. sig.ra CAMPANA GRAZIA all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI;**
- 6. sig. CORDIALE FABIO all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI;**
- 7. Società U.S. BORGIO VEREZZI;**

In riferimento alla procedura epigrafata la Procura Federale, all'udienza del 11.06.2024, deferiva:

- 1.Sig. VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi:**
violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in costanza di inibizione - di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12ottobre 2023 del C.R. Liguria - preso parte agli incontri del Campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24, di seguito indicati e come da distinte acquisite agli atti:

- Borgio Verezzi - Olympic 1971 del 22 ottobre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, qualificandosi come Massaggiatore, pur non essendo altresì in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico;
- Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, qualificandosi come Dirigente Accompagnatore;
- Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023, qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara;
- Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023 qualificandosi come Dirigente Accompagnatore.

2. Sig. DI TONNO UMBERTO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Borgio Verezzi - Olympic Club 1971 del 22 ottobre 2023, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria.

3. Sig. TUNINETTI FABRIZIO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione delle gare Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, e la distinta di gara per l'incontro Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023 ove è indicato il nominativo dell'inibito sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Massaggiatore, così attestandone in maniera non veritiera la posizione di tesseramento.

4. Sig. CAPELLO MARCO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro in occasione della gara Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023 e Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, ove è indicato il nominativo del sig. VACCARI FABIO FRANCESCO quale Addetto Ufficiale di gara, a dispetto dell'inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria.

5. Sig.ra CAMPANA GRAZIA all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, allo scopo di tesserare in qualità di Dirigente il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, richiesto e consegnato a quest'ultimo la Tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati;

violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo.

6. Sig. CORDIALE FABIO all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI:

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. VACCARI FABIO FRANCESCO prendesse parte, in costanza di inibizione di cui ai C.U. n. 14 del 7 settembre 2023 e n. 23 del 12 ottobre 2023 del C.R. Liguria, alle seguenti gare del campionato di Prima Categoria, girone B stagione sportiva 2023-24: Borgio Verezzi - Olympic 1971 del 22 ottobre 2023, Lido Square - Borgio Verezzi del 29 ottobre 2023, Borgio Verezzi - Letimbro del 5 novembre 2023, Borgio Verezzi - Old Boys Rensen dell'11 novembre 2023, Masone - Borgio Verezzi del 18 novembre 2023, Borgio Verezzi - Rossiglione del 26 novembre 2023, Priamar - Borgio Verezzi del 3 dicembre 2023;

violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, o comunque non impedito, che la sig.ra CAMPANA GRAZIA richiedesse e consegnasse al sig. VACCARI FABIO FRANCESCO la tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati;

violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo.

7. la società U.S. BORGIO VEREZZI a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. VACCARI FABIO FRANCESCO, dal sig. DI TONNO UMBERTO, dal sig. TUNINETTI FABRIZIO, dal sig. CAPELLO MARCO, dalla sig.ra CAMPANA GRAZIA, dal sig. CORDIALE FABIO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza odierna tenuta con modalità da remoto, ritualmente e regolarmente notificato ai deferiti l'invito a comparire, oltre al rappresentante della Procura Federale avv. Avagliano Alessandro, comparivano personalmente il sig. Tunninetti Fabrizio, il sig. Di Tonno Umberto e la sig.ra Campana Grazia.

Per quanto attiene agli altri deferiti, il sig. Vaccari avvisava questo Tribunale di non poter partecipare per improcrastinabili motivi di lavoro mentre il sig. Cordiale ed il sig. Capello, senza addurre alcun giustificato motivo, non comparivano all'udienza per discutere delle condotte in contestazione.

Prendeva quindi la parola la Procura Federale che chiedeva l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 9 di inibizione per i sigg.ri Vaccari e Cordiale;
- mesi 6 di inibizione per i sigg.ri Tuninetti e Campana;
- mesi 3 di inibizione per il sig. Capello;
- mesi 2 di inibizione per il sig. Di Tonno;
- € 1200,00 di ammenda per la società Borgio Verezzi.

La materialità dei fatti è indubbia e trova pieno riscontro negli atti di indagine svolta dalla Procura Federale e contenuti nel fascicolo.

Risulta pertanto dimostrato che il sig. Vaccari prendeva parte in costanza di inibizione alle gare come sopra meglio precisate e che tutti gli altri soggetti deferiti effettivamente, sottoscrivendo le

distinte di gara in cui compariva il nominato Vaccari con qualifica a volte di dirigente, a volte di addetto agli ufficiali di gara, ne attestavano in maniera non veritiera la posizione di tesserato.

Risulta altresì provata la materialità della condotta della sig.ra Campana la quale, in qualità di segretaria con delega di firma della società Borgio Verezzi, richiedeva e successivamente consegnava al sig. Vaccari la Tessera n. 198809334 a nome di VACCARI (nome) FABIO (cognome), riportante dati anagrafici e codice fiscale alterati.

Rilevato che nel corso dell'udienza di trattazione i deferiti Campana, Vaccari, Di Tonno e Tuninetti concordavano, ex art. 127 CGS, l'applicazione della sanzione con la Procura Federale, solo per i predetti le sanzioni venivano così rideterminate:

- mesi 6 di inibizione per il sig. Vaccari;
- mesi 4 di inibizione al sig. Tuninetti;
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. Di Tonno;
- mesi 4 per la sig.ra Campana.

Atteso quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale – Secondo Collegio ha deliberato le seguenti inibizioni:

- mesi 6 di inibizione per il sig. Vaccari(ex art. 127 CGS);
- mesi 4 di inibizione al sig. Tuninetti (ex art. 127 CGS);
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. Di Tonno(ex art. 127 CGS);
- mesi 4 per la sig.ra Campana(ex art. 127 CGS);
- mesi 3 di inibizione per il sig. Capello, poiché lo stesso non presentandosi all'udienza di trattazione, non ha portato elementi a difesa al vaglio del Tribunale;
- mesi 9 di inibizione per il sig. Cordiale poiché, rimanendo anch'egli contumace all'udienza di trattazione, nulla ha contestato in relazione alla propria condotta nel procedimento che qui ci occupa.

Da ultimo, in relazione sanzione richiesta per la società Borgio Verezzi il Tribunale Federale ritiene congrua e proporzionale una riduzione dell'ammenda richiesta dalla Procura che viene pertanto rideterminata in euro 600.

Essendo l'udienza tenuta con modalità da remoto, le parti Vaccari, Campana, Di Tonno e Tuninetti non hanno potuto compilare e sottoscrivere i moduli per il raggiunto patteggiamento.

Per tali incombenze, quindi, si è convenuto di rinviare a nuovo ruolo al fine di formalizzare e ratificare il raggiunto patteggiamento per i soggetti sopra elencati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, con ordinanza dispone il rinvio a nuovo ruolo esclusivamente per la formalizzazione e la ratifica dei patteggiamenti relativamente alle posizioni di Vaccari, Campana, Di Tonno e Tuninetti mentre delibera di infliggere mesi 3 di inibizione al sig. Capello Marco, mesi 9 di inibizione al sig. Cordiale Fabio ed euro 600 di ammenda alla società Borgio Verezzi.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori:

Avv. Filippo CHIARLA (Presidente)

Avv. Enrico DONATI (Componente)

Avv. Cristina ANELLI (Componente)

all'udienza camerale del 18 giugno 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in merito alla compiuta formalizzazione e contestuale ratifica della decisione del Tribunale Federale presso il comitato Regionale Liguria – Secondo Collegio, assunta all'udienza del 11/06/2024, con oggetto:

“Deferimento dei sigg.ri

1. sig. VACCARI FABIO FRANCESCO allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi;
2. sig. DI TONNO UMBERTO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
3. sig. TUNINETTI FABRIZIO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
4. sig. CAPELLO MARCO all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
5. sig.ra CAMPANA GRAZIA all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Segretario Generale - Sportivo, con delega di firma, per la società U.S. BORGIO VEREZZI;
6. sig. CORDIALE FABIO all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. BORGIO VEREZZI;
7. Società U.S. BORGIO VEREZZI”.

All'udienza odierna, tenuta con modalità da remoto, erano presenti i soggetti deferiti che all'udienza del 11/06/2024 avevano raggiunto un patteggiamento con la Procura: sig. VACCARI Fabio Francesco, sig. DI TONNO Umberto, sig. TUNINETTI Fabrizio e sig.ra CAMPANA Grazia.

Più in particolare, all'udienza del 11/06/2024, i soggetti sopra elencati, a seguito del raggiunto patteggiamento, si erano visti rideterminare le rispettive squalifiche nei seguenti termini:

- mesi 6 di inibizione per il sig. Vaccari (ex art. 127 CGS);
- mesi 4 di inibizione al sig. Tuninetti (ex art. 127 CGS);
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. Di Tonno (ex art. 127 CGS);
- mesi 4 per la sig.ra Campana (ex art. 127 CGS).

All'odierna udienza, i soggetti presenti, unitamente al Procuratore, hanno confermato la sottoscrizione e l'avvenuto scambio dei relativi moduli di patteggiamento ritualmente depositati presso la segreteria del Comitato e versati ufficialmente in atti nelle more dell'udienza odierna.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, a seguito del raggiunto patteggiamento tra la Procura ed i soggetti deferiti ratifica i citati patteggiamenti infliggendo le sanzioni così rideterminate:

- mesi 6 di inibizione per il sig. VACCARI (ex art. 127 CGS);
- mesi 4 di inibizione al sig. TUNINETTI (ex art. 127 CGS);
- mesi 1 e giorni 10 di inibizione per il sig. DI TONNO (ex art. 127 CGS);
- mesi 4 per la sig.ra CAMPANA (ex art. 127 CGS).

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente)

Avv. Cristina Anelli – (Relatore)

Avv. Enrico Donati – (Componente)

all'udienza del 18 giugno 2024, tenutasi in video conferenza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA (dispositivo)

in merito al reclamo ritualmente presentato dal sig. Paolo Pulerà, tesserato in qualità di allenatore per l'U.S. Albenga, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Eugenio Cardile del Foro di Savona, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 94 del 6 giugno 2024), con la quale gli veniva comminata la sanzione della squalifica di n. 10 (dieci) gare in quanto al termine dell'incontro Millesimo Calcio/U.S. Albenga, valido per il Torneo di Carcare - Categoria under 15, si dirigeva verso il ddg protestando e mettendogli le mani sul petto. Alla richiesta del ddg di allontanarsi e di non toccarlo, si metteva a gridare, profferendo ripetute minacce nei suoi confronti e, pur fermato da alcuni dirigenti, continuava a minacciare di morte il ddg.

* * * * *

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dal sig. Paolo Pulerà *ut supra* rappresentato difeso e domiciliato e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 94 del 6 giugno 2024, riduce di n. 3 (tre) gare la squalifica inflitta al sig. Paolo Pulerà, rideterminandola complessivamente in n. 7 (sette) gare di squalifica.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 431 L.N.D. – CU dal n. 521/AA al n. 528/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 432 L.N.D. – CU n. 237/A FIGC – Non ammissione Campionato Serie C 2024/2025 Società US ANCONA SRL;**
- **Comunicato Ufficiale n. 433 L.N.D. – CU n. 238/A FIGC – Ordine integrazione organico Campionato Serie C 2024/2025 – criteri graduatoria Seconde Squadre Serie A;**
- **Comunicato Ufficiale n. 434 L.N.D. – CU n. 239/A FIGC – Criteri e procedure integrazione organico Serie C 2024/2025 per le Società retrocesse dal medesimo Campionato e per le società del Campionato Nazionale Serie D 2023/2024;**
- **Comunicato Ufficiale n. 435 L.N.D. – CU n. 240/A FIGC – Termine Società Serie A per candidarsi ad eventuale integrazione organico Campionato Serie C 2024/2025 con proprie seconde Squadre;**
- **Comunicato Ufficiale n. 436 L.N.D. – CU n. 241/A FIGC – Termine per candidarsi ad eventuale integrazione organico Campionato Serie C 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 437 L.N.D. – CU n. 242/A FIGC – Termine contributo integrativo partecipazione seconde squadre Atalanta e Juventus;**
- **Comunicato Ufficiale n. 438 L.N.D. – CU n. 243/A FIGC – Criteri e procedure integrazione organico Serie B Femminile 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 439 L.N.D. – CU n. 244/A FIGC – Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati Calcio a 11 LND stagione sportiva 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 440 L.N.D. – CU n. 245/A FIGC – Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati di Calcio a 5 LND 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 441 L.N.D. – CU n. 246/A FIGC – Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Divisione Serie B Femminile 2024/2025;**
- **Comunicato Ufficiale n. 442 L.N.D. – CU n. 247/A FIGC – Modifiche regolamentari NOIF;**
- **Comunicato Ufficiale n. 443 L.N.D. – CU n. 248/A FIGC - Modifica art. 58, comma 5, NOIF;**

- Comunicato Ufficiale n. 444 L.N.D. – CU n. 249/A FIGC – Nuovo testo "Principi informativi Regolamenti AIA;
- Comunicato Ufficiale n. 445 L.N.D. – CU n. 250/A FIGC – Modifica regolamento Divisione Serie A Femminile Professionistica;
- Comunicato Ufficiale n. 446 L.N.D. – CU n. 251/A FIGC – Modifica Regolamento Divisione Serie B Femminile;
- Comunicato Ufficiale n. 447 L.N.D. – CU n. 252/A FIGC – Nomina nuovi componenti COVISOC;
- Comunicato Ufficiale n. 448 L.N.D. – CU n. 253/A FIGC – Nomina componenti Organo Ricevente segnalazioni Whistleblowing;
- Comunicato Ufficiale n. 449 L.N.D. – CU n. 254/A FIGC – Nomina Sostituto Giudice Sportivo Territoriale D.P. di Lucca;
- Comunicato Ufficiale n. 450 L.N.D. – CU n. 255/A FIGC – Disposizioni in materia di garanzie integrative Società Serie B e Serie C nel caso di superamento massimali costo del lavoro;
- Comunicato Ufficiale n. 451 L.N.D. – CU n. 256/A FIGC – Ratifica per possibilità di inserire nella distinta di gara fino a 26 calciatori;
- Comunicato Ufficiale n. 452 L.N.D. – Campionato Under 18 Dilettanti – finale;
- Comunicato Ufficiale n. 453 L.N.D. – Gare spareggio-promozione seconde eccellenza;
- Comunicato Ufficiale n. 454 L.N.D. – CU n. 257/A FIGC – Errata Corrige al CU N. 241/A del 14 giugno 2024;
- Comunicato Ufficiale n. 455 L.N.D. – CU n. 529/AA e n. 530/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
- Comunicato Ufficiale n. 456 L.N.D. – Commissione Accordi Economici presso la LND;
- Comunicato Ufficiale LND n. 457 L.N.D. – CU n. 258/A FIGC – Modulistica ripescaggi Serie B Calcio Femminile 2024-2025;
- Coppe Disciplina Campionati Regionali Stagione Sportiva 2023/2024.

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 20/06/2024

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi